

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 21 Dicembre 2017

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Colgo l'occasione per augurarVi i migliori Auguri di buone feste

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U. N.13 del 28.11.2017 - PREMIO ALLA CARRIERA E PROVA DEL TESSERAMENTO

Una società affiliata alla Federazione presenta reclamo avverso la certificazione della Commissione Premi che le aveva riconosciuto solo una annualità maturata, rispetto alle tre richieste, per la determinazione del premio alla carriera di un calciatore. Sul punto, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche della FIGC, ha confermato l'impugnata certificazione rilevando che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova certa dell'avvenuto tesseramento e che in tali contesti: *“..Non possono considerarsi documenti idonei a provare in modo incontrovertibile il tesseramento del giocatore un'intervista del tutto generica [...] ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal giornalista”, non potendo “assurgere a prova idonea e certa il profilo di “Wikipedia” relativo al calciatore, essendo lo stesso modificabile da chiunque..”.*

C.U. 31 del 13.12.17 – SOCIETA' E RESPONSABILITA'

Il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. con C.U. n. 31 del 13 dicembre 2017, in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di alcuni tesserati rei di aver determinato il dissesto economico-patrimoniale della società ha ritenuto fondati i capi d'incolpazione precisando che per ravvisarne la responsabilità: *“..è sufficiente, quale soglia minima di verifica dell'evento-danno, la presenza di comportamenti difformi dai canoni presidiati dalle norme che informano la leale condotta sportiva, palesati dall'amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società, ed orientati allo scopo – doloso o colposo, anche lieve – di sottrarre e/o disperdere risorse economiche della compagine o non favorirne la conservazione e/o integrazione, anche mediante distrazione delle stesse dalla loro destinazione, ostacolando così il soddisfacimento dei crediti e degli impegni assunti..”.*

-CORTE FEDERALE D'APPELLO

C.U. N. 67 DEL 12.12.2017 - RINUNCIA ALL'AZIONE

La Corte Federale d'Appello della F.I.G.C. è intervenuta a seguito di un ricorso avverso una decisione del Tribunale Federale Nazionale. Nelle more del giudizio, l'appellante dichiarava di rinunciare all'azione tanto che la Corte Federale d'Appello si soffermava sul concetto di rinuncia all'azione precisando che: *“..la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, presuppone una incompatibilità, assoluta, tra il comportamento dell'attore e la sua volontà di proseguire nella domanda proposta. Quanto agli effetti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti, non richiede l'accettazione della controparte e comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La rinuncia all'azione, in altri termini, è immediatamente efficace a prescindere da eventuale accettazione della controparte e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunciare. In definitiva, la*

declaratoria di cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, è l'effetto del sopravvenire, nel corso del processo, di una situazione che, eliminando radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e privando le stesse di ogni interesse a proseguire il giudizio fa venire meno la necessità della decisione..”

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

C.U. N. 57 DEL 14.12.2017 - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TELEVISIVA

La CSA della F.I.G.C. si è pronunciata in un procedimento promosso dalla Procura Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo che non aveva sanzionato il comportamento violento di un calciatore nei confronti di un avversario. La Procura sosteneva che le immagini televisive acquisite nel corso del procedimento di primo grado nonché la spiegazione del direttore di gara, fossero state erroneamente interpretate dal Giudice di prime cure. Sul punto la Corte Sportiva d'Appello, soprassedendo sul merito della vicenda, rigettava il ricorso precisando “..che il presupposto necessario ed imprescindibile per l'ammissione della prova televisiva è costituito dalla totale mancanza di percezione, da parte dell'Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa. L'art. 35, comma 1.3., del C.G.S., fa riferimento, invero, ai “fatti [...] non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo” per definire l'ambito di applicazione della prova televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui l'evento sia stato visto e, quindi, valutato dal Direttore di gara, la predetta prova non potrà essere ammessa..” .

-APPROFONDIMENTI

Il Financial Fair Play alla luce del “Caso Milan”

a cura dell'Avv. Guido Del Re

La campagna acquisti “faraonica” condotta dal Milan nell'estate 2017 ha posto immediati quesiti in merito a come, tali investimenti, potessero rientrare nei parametri imposti dal Financial Fair Play. E' difatti notizia di questi giorni che la UEFA ha bocciato il piano di rientro economico finanziario, Voluntary Agreement, presentato dal Club rossonero. Al fine di poter analizzare e comprendere il “caso Milan” occorre individuare i tre “istituti” richiamati: Fair Play Finanziario, Voluntary Agreement e Settlement Agreement.

Il regolamento sul **Fair Play Finanziario**, venne introdotto dal Comitato Esecutivo UEFA nel 2009, poi modificato nel tempo, con l'intento di indurre le società calcistiche ad un auto-sostentamento finanziario. Il principio ruota attorno al rispetto del cd. pareggio di bilancio tra entrate ed uscite, che le società sportive che vogliono partecipare alle competizioni europee, e quindi che necessitano della Licenza UEFA, devono rispettare. E' tollerata la possibilità di eccedere tale parametro nella misura non oltre i 30 milioni. Qualora le società non riescano a rispettare tali dictat hanno la possibilità di accedere a due distinte procedure quali il Voluntary Agreement ed il Settlement Agreement.

Il **Voluntary Agreement** (accordo volontario) è un “piano economico”, che le società

devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno con efficacia differita alla stagione sportiva successiva, predisposto dai club che eccedono i parametri stabiliti dal FFP costituito da un credibile e dettagliato piano di investimenti e rientri economici finalizzato a spalmare su più stagioni l'allineamento ai criteri di bilancio imposti dall'UEFA. I club che potranno accedere a tale accordo sono solo quelli che nell'annata immediatamente precedente alla richiesta non si siano qualificati per le coppe europee, ma abbiano comunque ottenuto la "licenza UEFA" dalla propria federazione nazionale o che nella stagione di presentazione dell'accordo partecipino alle coppe europee e siano in regola con i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. I club che hanno già presentato il cd. Settlement Agreement non possono accedere alla procedura prevista dal Voluntary Agreement.

Il **Settlement Agreement** (accordo transattivo) è sostanzialmente un contratto che impegna le società contraenti a rispettare una serie di vincoli con l'obiettivo di rientrare nei corretti parametri economici. L'UEFA si è riservata la discrezionalità di accettare i piani proposti dalle società prevedendo, in caso di mancato rispetto degli stessi, una serie di sanzioni fino all'esclusione dalle competizioni europee. Nel "caso Milan" la UEFA ha bocciato il Voluntary Agreement presentato dal Milan, sembrerebbe per mancanza di certezze sia sul rifinanziamento del debito verso il fondo Elliott in scadenza nell'ottobre 2018 che sull'azionista numero uno della società. Il Milan avrà quindi la possibilità di presentare il Settlement Agreement che prevedrà, presumibilmente, sanzioni economiche e vincoli di bilancio e di operatività sul mercato.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

LND: obbligo impiego giovani calciatori nella stagione 2018-19

Il Consiglio Direttivo della **Lega Nazionale Dilettanti**, nella riunione del 15 Dicembre 2017, ha deliberato in merito agli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, **in relazione all'età**, per le gare dell'attività ufficiale della **Stagione Sportiva 2018/19**, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza.

La novità principale del provvedimento, rispetto al passato, è data dal contingente complessivo di **tre giovani calciatori** (e non più quattro) quale limite massimo che i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, per il numero massimo da impiegare obbligatoriamente in campo.

Dopo 8 anni la Rai trasmetterà le Olimpiadi invernali: ufficiale l'accordo con Discovery

Il CdA Rai, riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica Maggioni, ha approvato, su proposta del Direttore Generale Mario Orfeo, l'accordo con Discovery per l'acquisizione dei diritti radiotelevisivi in chiaro delle Olimpiadi invernali del 2018 in Corea, che la Rai

trasmetterà quindi dopo 8 anni di assenza.

Inoltre, il Cda ha approvato lo schema negoziale per le Olimpiadi estive del 2020 in Giappone. Il Direttore Generale ha ribadito che i Giochi Olimpici, dove è rappresentata l'Italia, rappresentano un momento importante per il servizio pubblico radiotelevisivo, il cui ruolo è anche quello di trasmettere e rendere universali i valori dello sport.